



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 30 Maggio 2024

CASI OPERATIVI

Disciplina Iva delle prestazioni di servizio su immobile estero
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Come dichiarare i redditi percepiti dal trust
di Ennio Vial

IMPOSTE SUL REDDITO

Sconto in fattura 2023 e invio allo SDI a inizio 2024: re melius perpensa?
di Silvio Rivetti

ENTI NON COMMERCIALI

La gestione dei campi sportivi: gli aspetti giuslavoristici (parte seconda)
di Biagio Giancola

IMPOSTE SUL REDDITO

Flat tax incrementale nel quadro LM
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

RASSEGNA AI

Esperto AI: il nuovo servizio della piattaforma Euroconference in Pratica
di Mauro Muraca, Redazione



CASI OPERATIVI

Disciplina Iva delle prestazioni di servizio su immobile estero

di Euroconference Centro Studi Tributari

The banner features the FiscoPratico logo (a stylized 'e' and 'c' in blue and red) and the text 'FiscoPratico'. To the right, it says 'La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista' and 'scopri di più >'. The background is blue with geometric shapes.

Un soggetto Ires Italiano acquista da Srl spagnola degli uffici in Spagna che saranno locati. Come dovrà comportarsi per la detrazione Iva sulla fattura di acquisto a rogito, e di seguito per la fatturazione dell'affitto attivo ai fini Iva, e poi nella dichiarazione dei redditi in Italia se la società Italiana non si identifica con un rappresentante fiscale in loco?

Quali sarebbero i risvolti nel caso invece della nomina di un rappresentante fiscale spagnolo?

Ovviamente considerando la convenzione Italia/Spagna sulla tassazione dei proventi immobiliari.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Come dichiarare i redditi percepiti dal trust

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Redditi esteri e monitoraggio fiscale nella dichiarazione dei redditi

Scopri di più

La **tassazione dei redditi percepiti dal trust** in capo al beneficiario **risulta differenziata** a seconda della **tipologia di trust**. Prendendo le mosse dal **trust residente in Italia**, bisogna innanzitutto distinguere se il trust è **interposto o non interposto**. La linea comune alla nostra analisi è rappresentata dal fatto che il beneficiario sia una **persona fisica** che opera nella **sua sfera privata**.

Come chiarito in diverse occasioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, un trust può dirsi **interposto** quando un soggetto (interponente) esercita un **potere di influenzare il trustee**. Si vedano, *ex pluribus*, la [circolare n. 43/E/2009](#) e la [circolare n. 61/E/2010](#). **Se il trust è interposto**, i redditi risultano **assoggettati a tassazione in capo al soggetto interponente** con le regole applicabili direttamente a quest'ultimo.

I redditi saranno, quindi, **inclusi nella dichiarazione dell'interponente**.

Diversamente, se il trust risulta essere **non interposto**, si rende necessario valutare se lo stesso risulti **opaco o trasparente**. Il trust è **opaco quando il trustee gode di un potere discrezionale** in ordine alla attribuzione dei redditi. Parallelamente, il beneficiario, **non vanta un diritto soggettivo alla percezione degli stessi**.

Qualora il trustee sia tenuto ad attribuire i redditi ai beneficiari, questi vanteranno un **diritto soggettivo alla percezione degli stessi**. In questo caso il **trust è trasparente**.

In linea generale, **se il trust è opaco** lo stesso **sconterà Ires sui redditi prodotti ed i beneficiari non saranno soggetti a tassazione** alcuna, laddove **il trustee decidesse di effettuare loro delle attribuzioni**. Questo principio non è, tuttavia, di portata generale, in quanto la [circolare n. 34/E/2022](#) ha precisato che, ragioni di ordine logico sistematico, portano a ritenere che **le attribuzioni effettuate ad un beneficiario di un trust opaco** ente commerciale residente sono considerate alla **stregua di dividendi** e, quindi, subiscono la **itenuta del 26% a titolo di imposta**.

Ad ogni modo, la ritenuta alla fonte **esaurisce la tassazione del beneficiario**.



Se il trust **risulta trasparente**, lo stesso determinerà il proprio **reddito imponibile nel quadro PN** e lo **imputerà ai beneficiari** che lo dichiareranno nel **quadro RL e precisamente nel rigo RL4**.

Si veda il seguente prospetto di sintesi.

Tassazione dei beneficiari di un trust residente

Tipo di trust	Interposto nei confronti del disponente	Opaco ente non commerciale	Opaco ente commerciale	Trasparente
Modalità di tassazione in capo al beneficiario	Assente (la tassazione avviene in capo al disponente)	Assente (circolare n. 48/E/2007 e circolare n. 34/E/2022)	Tassazione alla fonte a titolo di imposta del 26%	Tassazione Irpef progressiva nel rigo RL4 per competenza

La questione si complica nel caso del **trust non residente**. Se questo risulta fiscalmente **trasparente**, valgono le considerazioni fatte in precedenza: i beneficiari sono **tassati per competenza** e devono **dichiarare il reddito nel rigo RL4**.

Diversamente, se il **trust estero risulta essere opaco**, il beneficiario **non risulterà assoggettato a tassazione** su eventuali attribuzioni solamente se il **trust risiede in un Paese non paradisiaco**. In caso di **residenza in un paese paradisiaco**, il beneficiario residente in Italia dovrà **assoggettare a tassazione progressiva Irpef il reddito secondo un principio di cassa. Il rigo da utilizzare è l'RL2 e si deve utilizzare il codice 9**.

Il Paese estero viene giudicato paradisiaco quando il **livello nominale di tassazione risulta inferiore al 50% di quello italiano**. Non è chiara, o almeno sussistono dei dubbi, la posizione dei **Trust residenti in Paesi comunitari e/o Spazio Economico europeo**. La lettera della norma ([articolo 47 bis, Tuir](#)) porterebbe a ritenere che questi **sono assimilati all'Italia** (e quindi per definizione Paesi mai paradisiaci), ma la [circolare n. 34/E/2022](#) non appare decisiva sul punto.

Il computo della tassazione nominale estera, ad ogni buon conto, nel momento in cui ci si allontana dalle ipotesi di scuola, comporta **ulteriori dubbi applicativi** che portano spesso alla **necessità di presentare una istanza di interpello**.



IMPOSTE SUL REDDITO

Sconto in fattura 2023 e invio allo SDI a inizio 2024: re melius perpensa?

di Silvio Rivetti

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di Superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

Revirement dell'Agenzia delle entrate a proposito dei criteri da utilizzare per **individuare l'anno di sostenimento delle spese superbonus**, nel caso di fatture interessate da sconto in fattura integrale poste in essere **entro il 31.12.2023**, ma inviate allo SDI nei **primi giorni del 2024**, nel rispetto del **termine di legge di 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione.

Inizialmente le Entrate, con i chiarimenti resi alla stampa specializzata nel corso di Telefisco del 20.9.2023, avevano sostenuto la tesi per cui, nelle casistiche sopra esposte, le spese dovevano intendersi sostenute nell'anno d'imposta 2024: e questo perché, in ossequio al principio di cassa, era necessario avere riguardo, ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, al momento di emissione della fattura interessata dallo sconto, ossia alla data del suo invio allo SDI.

Con la recente **risposta all'interpello n. 103/E del 13.5.2024**, invece, l'Agenzia delle entrate, nel prendere posizione rispetto a una casistica ricadente nelle criticità sopra indicate, per quanto peculiare – **fattura elettronica inviata allo SDI in data 30.12.2023**, scartata, e quindi nuovamente inviata nei 5 giorni, a inizio 2024 – coglie l'occasione per ampliare il ragionamento interpretativo già elaborato sulla fattispecie, suggerendo alla platea dei contribuenti una **conclusione di segno contrario alla lettura restrittiva prima caldeggiate**.

La risposta all'interpello sostiene, ora, la tesi per cui, per individuare il **momento di sostenimento della spesa** nelle ipotesi sopra indicate, considerando le due diverse datazioni che fanno riferimento alla fatturazione in questione – quella indicata in fattura, corrispondente alla data di effettuazione dell'operazione; e quella successiva di trasmissione allo SDI – **tal fattura sarà da dirsi correttamente emessa sin dalla prima delle due datazioni**: ossia alla **data indicata in fattura**, da dirsi coincidente con il momento del *“pagamento, anche tramite l'equivalente sconto”*; alla condizione, ovviamente, che **la fattura in questione risulti trasmessa allo SDI nel termine di 12 giorni**, di cui all'[articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972](#).

La decisività ora attribuita, da parte del Fisco, alla **data indicata nella fattura**, ai fini della determinazione del momento di emissione della stessa, si spiega evidentemente in forza



dell'identificazione della datazione del documento con altri due momenti rilevanti: coincidendovi, da un lato, il **momento di effettuazione della prestazione di servizi** (rilevante ai fini dell'esigibilità dell'Iva e della sua liquidazione, ai sensi dell'[articolo 6, D.P.R. 633/1972](#)); e dall'altro, il **momento dell'intervenuto pagamento**, posto in essere mediante la concessione dello sconto integrale.

È la stessa, testuale espressione contenuta all'inizio della pagina 8 della risposta all'interpello in esame, a disporre, infatti, che “*è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto)*”: così idealmente saldando, sul piano temporale, i **tre concetti di datazione della fattura** – effettuazione dell'operazione – **pagamento con sconto integrale**.

In questo modo, non può più esservi **alcun dubbio residuo sul fatto che il pagamento**, posto in essere “virtualmente” mediante la concessione dello sconto integrale, **si colloca temporalmente nel momento “certo”** in cui è stabilita per legge l'esigibilità dell'Iva, quale momento di effettuazione dell'operazione, **la cui data è valorizzabile nell'apposito campo del file elettronico** (in armonia con le regole **tecniche per l'emissione della fattura elettronica di cui ai provvedimenti direttoriali** prot. n. 433608/2022 e n. 89757/2018). Invero, dovendosi dire già “auto-pagata” da parte del **prestatore la propria fattura**, al momento stesso della sua formulazione con sconto integrale, è evidente che **non si richiede più il coinvolgimento del committente**, ai fini del pagamento della stessa tramite bonifico: potendosi allora depotenziare, nel caso di specie, **la regola generale dell'[articolo 21, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972](#)**, per il quale la fattura è “emessa” quando è consegnata al cessionario per consentirne il pagamento.

La soluzione finalmente acquisita, espressamente giustificata dall'esigenza di coniugare i principi espressi nei diversi ambiti tributari qui coinvolti, pare, quindi, **applicarsi in linea generale**, a prescindere dal ricorrere del caso in concreto analizzato, della fattura scartata dallo SDI e poi **re-inviata nel rispetto del doppio termine dei 5 e dei 12 giorni**. Ciò consente di sostenere, quindi, per le operazioni in parola, la **spettanza dell'aliquota superbonus al 110%, propria dell'anno 2023, anziché al 70% propria dell'anno 2024** (confermandosi così, quanto alle spese sostenute per i lavori su edifici unifamiliari, l'agevolabilità ancora vigente nell'anno 2023).

Un ultimo dettaglio, peraltro, merita opportuna attenzione. All'inizio della pagina 8 della risposta si scrive, come già si è detto, che il momento di sostenimento della spesa è la data della fattura, purché oggetto di sconto integrale: precisandosi che tale sconto integrale è applicato “*secondo le percentuali vigenti in tale momento*”. La puntualizzazione erariale parrebbe pleonastica: atteso che, vigente l'aliquota del 110%, o del 70%, lo sconto integrale non potrà che parametrarsi alla relativa misura della detrazione. Il chiarimento, tuttavia, crea qualche imbarazzo: perché sostenere, in linea teorica, che la spesa è sostenuta al momento di datazione della fattura con sconto integrale, anche al 70%, significa negare rilievo alla data di effettuazione del bonifico dedicato (per la differenza del 30%), quale momento di sostenimento della spesa stessa, e persino quale presupposto di “radicamento” della detrazione



oggetto di sconto. È dubitabile, invero, che il Fisco mirasse a tanto, ma la portata del chiarimento induce alla riflessione.



ENTI NON COMMERCIALI

La gestione dei campi sportivi: gli aspetti giuslavoristici (parte seconda)

di Biagio Giancola

OneDay Master

Gestione degli impianti sportivi

Scopri di più

La qualifica di lavoratore sportivo è attribuita al tesserato le cui mansioni remunerate da ASD/SSD siano ricomprese tra le categorie tipizzate dall'[articolo 25, comma 1, D.Lgs. 36/2021](#), ovvero tra le **categorie residuali individuate**, anno per anno, tramite il cd. “**mansionario sportivo**” (pubblicato con Decreto del Ministro per lo Sport del 21.2.2024) contenente **l'ulteriore elenco delle figure sportive** previste come necessarie dai regolamenti tecnici delle rispettive federazioni sportive (e discipline sportive associate).

L'[articolo 25, comma 1, D.Lgs. 36/2021](#), nulla specifica sulla **mansione dei tesserati** e a ciò suppliscono le **FAQ pubblicate in data 19.3.2024** dal Dipartimento di Sport e Salute Spa, le quali chiariscono che il contratto di lavoro sportivo deve avere ad oggetto la mansione per la quale **il lavoratore sportivo è abilitato**; quindi, ad esempio, l'attività di tecnico potrà essere **svolta esclusivamente dal tesserato titolare del diploma di tecnico** rilasciato da una Federazione sportiva nazionale (FSN), disciplina sportiva associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS), con l'unica precisazione che qualora l'ente sportivo sia, ad esempio, **affiliato unicamente con la Federazione Italiana Nuoto**, allora sarà abilitato al contratto sportivo **solo il tesserato alla Federazione Nuoto** con il diploma tecnico rilasciato dalla Federazione medesima, mentre in caso di **affiliazione dell'ente sportivo ad un EPS**, allora, in tale ipotesi, si **amplia la platea dei tecnici aventi i requisiti legittimanti il contratto di lavoro** sportivo, in quanto potranno essere **contrattualizzati non solo i tesserati allo specifico EPS**, ma anche coloro che **sono tesserati alla Federazione sportiva** al quale la disciplina sportiva si riferisce, titolari del diploma tecnico rilasciato dalla EPS, ovvero dalla FSN convenzionata con l'EPS riferita alla specifica disciplina sportiva. In sintesi, ad esempio, per una ASD che pratica il calcio affiliata ad un EPS, il contratto di tecnico potrà essere ripassato con il **tesserato con patentino tecnico di EPS**, ovvero anche soltanto col **tesserato abilitato tecnico dalla FIGC**.

Restano però **alcune aree grigie**.

Quali sono le **conseguenze legali** nell'ipotesi in cui il tesserato che ha stipulato il contratto di lavoro sportivo **non è titolare dell'abilitazione sportiva** richiesta dalla mansione specifica? Ad esempio, **l'atleta tesserato** per FIGC che stipuli un contratto da tecnico allenatore per l'ASD



affiliata alla FIGC per allenare i minori **presenti nei campi estivi**.

Ad opinione dello scrivente, osservando la lettera dell'[articolo 25, comma 1, D.Lgs. 36/2021](#) (che si riferisce esclusivamente alla qualità di tesserato) e considerando la **disciplina generale del lavoro ordinario** (che ammette la modifica della mansione di lavoro per il singolo lavoratore), il contratto di lavoro sportivo **resta valido ed efficace**, poiché **intercorso tra due soggetti riconosciuti dall'ordinamento sportivo** (ASD e tesserato), anche in riferimento ai **benefici fiscali e contributivi** a favore del lavoratore previsti dagli [articoli 35 e 36 D.Lgs. 36/2021](#), nonché **esenzione Irap a favore dell'ente sportivo**.

Il vulnus è, però, rappresentato dalla circostanza che **l'attività praticata nel campus estivo non potrà essere ricondotta a specifica disciplina sportiva** riconosciuta nell'elenco del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con una **conseguente ricaduta sulla qualifica di natura commerciale** dei corrispettivi ricevuti dall'ASD/SSD per la partecipazione dei minori al campus.

Inoltre, sussiste il rischio che **le polizze assicurative non diano coperture per risarcire danni o infortuni** intervenuti durante l'attività al campus estivo, applicandosi **l'integrale disciplina civile e penale**, in quanto l'attività non potrebbe ricondursi a quella sportiva, bensì ricreativa, e non interverrebbe nemmeno la **mitigazione del principio del cd. "rischio consentito"**, applicabile alle pratiche sportive.

Quali sono le **conseguenze legali applicabili al contratto di lavoro sportivo**, qualora l'ASD/SSD **non abbia il riconoscimento sportivo** per una singola disciplina sportiva oggetto della prestazione sportiva contrattualizzata? Si pensi, ad esempio, ad una ASD affiliata alla FIGC che, nel campo estivo, svolge **anche attività di nuoto e contrattualizzi un tecnico tesserato** e abilitato con la Federazione Nuoto.

Nel caso di specie, sovviene l'[articolo 10, comma 2, D.Lgs. 36/2021](#), rafforzato con identica formulazione dall'[articolo 5, comma 2, D.Lgs. 39/2021](#), laddove prevede che la natura dilettantistica delle ASD/SSD è **certificata mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** (per comodità denominato "RAS") *"ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica"*.

Ne consegue che una ASD/SSD **non affiliata ad organismo sportivo** per la specifica disciplina sportiva, riconosciuta dal RAS, **non detiene il riconoscimento ai fini sportivi per tale disciplina**; nel caso sopra esposto, si pensi alla **disciplina del nuoto per l'ente sportivo affiliato a FIGC**, pertanto il contratto di lavoro stipulato tra ASD e tecnico abilitato e tesserato Federazione Nuoto **andrà qualificato come contratto di lavoro ordinario** senza alcuna specificità sportiva e, quindi, con **l'inapplicabilità della disciplina di vantaggio** prevista dalla **riforma dello sport**, in particolare il D.Lgs. 36/2021.

Ovviamente, i rapporti di lavoro sportivo nei campus estivi, possono avvenire mediante **tutti i tipi ordinari di rapporto di lavoro** quali il lavoro di dipendente a tempo determinato per la



durata del campus, ovvero **tramite le prestazioni autonome** previste con le collaborazioni coordinate e continuative, la **partita iva e le collaborazioni occasionali** oltre che i rapporti volontari.

In particolare, la possibilità di **avvalersi di prestatori di lavoro occasionale** per le associazioni e società sportive dilettantistiche secondo la normativa vigente ([articolo 25, comma 3 bis, D.Lgs. 36/2021](#)) è **stata introdotta dal c.d. “correttivo bis”** ed il previsto richiamo normativo “*secondo la normativa vigente*” non fa altro che **ricondurre la fattispecie agli articoli 67, comma 1, lett. l), Tuir ed all’articolo 25, comma 1, D.P.R. 600/1973**; pertanto, sull’importo corrisposto a fronte della prestazione di lavoro sportiva svolta occasionalmente **occorre sempre operare la ritenuta d’acconto del 20%**.

In ogni caso, la normativa di riferimento prevede **due ipotesi di lavoro occasionale**:

- i rapporti di lavoro ex [articolo 2222 cod. civ.](#), per il quale è **attualmente giuridicamente incerta l’applicazione dell’esenzione fiscale di 15.000 euro**, di cui all’[articolo 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021](#), prevista anche per il lavoro autonomo sportivo, atteso che **si tratta di “redditi diversi” relativi alle attività episodiche e saltuarie** ([articolo 67, comma 1, lett. l\), Tuir](#)) e **non è previsto il caricamento dei dati sul RAS**;
- le prestazioni occasionali [articolo 54-bis D.L. 50/2017](#) (Prest.O), i cui compensi **godono di una esenzione generalizzata da imposizione fiscale**, ai sensi dell’[articolo 54-bis, comma 4, D.L. 50/2017](#).

Dunque, in caso di prestazioni occasionali sportive, l’ASD/SSD dovrebbe, in via conservativa, **attenersi alle norme ordinarie civili** senza applicazione della disciplina speciale di esenzione fiscale e contributiva prevista dal D.Lgs. 36/2021, **a meno di pubblicazione di circolari esplicative** da parte dell’INPS e Agenzia delle entrate **che chiariscano tali aspetti**, dal momento che la stessa [circolare operativa INPS n. 88](#) dello scorso 31.10.2023 **nulla precisa al riguardo**.

Ci sono, poi, alcune mansioni che hanno un’autonomia nella prestazione lavorativa ridotta, se non annullata. Ad esempio, **gli addetti alla manutenzione e pulizia dei campi** e degli impianti sportivi o i custodi.

Queste figure di lavoratori, salvo ipotesi di prestatori con partita iva, **andranno ragionevolmente ricomprese tra quelle di lavoro ordinario di dipendente** semmai a tempo determinato, ovvero di volontario se svolte a titolo gratuito.

Infine, il **contatto con i minori rende obbligatorio per la ASD/SSD: l’estrazione del certificato antipedofilia**, ai sensi dell’[articolo 2, D.Lgs. 39/2014](#) ([articolo 25 bis, D.P.R. 313/2002](#) smi) per **ciascuno dei lavoratori sportivi** (in esenzione bollo ex [articolo 27 bis all. B D.P.R. 642/1972](#)), nonché **l’adozione dei modelli organizzativi** ai sensi dell’[articolo 16, D.Lgs. 39/2021](#), a presidio della **incolumità e della sicurezza del minore** e delle **misure antidiscriminatorie**, nonché la **nomina del responsabile della protezione dei minori**, ai sensi dell’[articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021](#).



Nella terza parte del prossimo contributo si affronteranno i **nuovi obblighi di sicurezza nel lavoro sportivo sempre in riferimento ai campi estivi**.



IMPOSTE SUL REDDITO

Flat tax incrementale nel quadro LM

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi

[Scopri di più](#)

I soggetti che **per il periodo d'imposta 2023 applicano la flat tax incrementale** devono compilare l'apposita sezione presente nel **quadro LM del modello Redditi 2024** per il **periodo d'imposta 2023**. L'opportunità consiste in una **tassazione sostitutiva Irpef** ed addizionali (regionale e comunale) del **15% sul differenziale positivo** esistente tra:

- il **reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo** del **periodo d'imposta 2023** (da indicare nel rigo LM13);
- e il **maggior reddito** (d'impresa e/o di lavoro autonomo) del **trennio 2020-2022, al netto della franchigia del 5%** da applicarsi sul maggior reddito del triennio (da indicare nel rigo LM12).

In ogni caso, l'importo soggetto ad imposta sostitutiva del 15% **non può eccedere euro 40.000** (da indicare nella casella 2 del rigo LM14), con la conseguenza che **l'eventuale eccedenza sarà soggetta ad imposta ordinaria Irpef**.

Nel caso particolare di **un'impresa familiare**, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il calcolo del reddito incrementale deve avvenire **considerando il 100% del reddito dell'impresa familiare** (nel 2023 e nel triennio precedente), fermo restando che **l'imposta sostitutiva del 15% si applica solo sulla quota di reddito spettante al titolare** (che non può essere inferiore al 51%). L'importo agevolabile deve essere indicato nella **casella 2 del rigo LM13**.

Uno degli aspetti già chiariti dall'Agenzia delle entrate, nella [circolare n. 18/E/2023](#), riguarda il rapporto tra la **tassazione sostitutiva e la tassazione ordinaria Irpef**, posto che non era chiaro dalla norma se il reddito soggetto alla *flat tax* dovesse essere preso in considerazione o meno, per l'individuazione degli **scaglioni Irpef da applicare alla quota parte di reddito** soggetta a tassazione ordinaria. È bene ricordare, infatti, che **l'agevolazione riguarda solamente l'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo del 2023 rispetto ai medesimi redditi dichiarati nel triennio precedente**. Non sono compresi nella tassazione sostitutiva eventuali altri redditi dichiarati dal contribuente (fondiari, capitale, diversi, ecc.), nonché eventuali eccedenze di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto **all'importo massimo di euro 40.000**. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che *“l'ulteriore quota di reddito, non soggetta*



a imposta sostitutiva, confluiscce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito". Pertanto, il contribuente, oltre alla tassazione "piatta" sull'incremento di reddito del periodo d'imposta 2023, ottiene un **risparmio d'imposta Irpef anche sulla quota parte di reddito soggetta a tassazione ordinaria**. Tale quota, infatti, **sfrutta la progressività dell'imposta**, partendo dal primo scaglione Irpef soggetto ad aliquota del 23% per il reddito fino ad euro 15.000 e così via per l'eventuale ulteriore eccedenza.

Trattandosi di **un'agevolazione applicabile per il solo periodo d'imposta 2023**, per il calcolo degli acconti Irpef per il periodo d'imposta 2024, il [comma 57](#), dell'articolo 1, L. 197/2022, richiede di assumere quale imposta del periodo precedente quella che si **sarebbe determinata senza l'impatto della flat tax**.

Nel modello Redditi 2024, il contribuente deve, quindi, **indicare nel rigo RN61 il ricalcolo del reddito preso a base per la determinazione dell'Irpef storica** su cui poi calcolare l'acconto dovuto per il 2024. In particolare, deve essere barrata **la casella "casi particolari"** contenuta nel rigo RN 61 ed **incrementare il reddito complessivo dell'incremento che è stato oggetto di agevolazione** con l'imposta sostitutiva del 15% (che non può eccedere l'importo di euro 40.000).



RASSEGNA AI

Esperto AI: il nuovo servizio della piattaforma Euroconference in Pratica

di Mauro Muraca, Redazione



The banner features the Euroconference logo (EC) and the text "FiscoPratico". It also includes the text "La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista" and a "scopri di più >" button.

Inauguriamo oggi una nuova rubrica.

Il 22 aprile abbiamo rilasciato una nuova soluzione editoriale “Euroconference in Pratica” integrata con il motore di intelligenza artificiale.

La rubrica pubblicherà periodicamente le risposte della nostra soluzione verificate e controllate dal nostro Autore, dott. Mauro Muraca.

L’obiettivo è valorizzare un servizio che rafforzi l’esperienza dei clienti consentendo di risparmiare tempo ed ottenere delle risposte o sintesi pertinenti ed aggiornate.

L’AI, infatti, insiste solo sulle schede autorali della nuova piattaforma garantendo così un livello di scientificità.

Il dott. Muraca oggi utilizza questo strumento per rispondere ai quesiti pervenuti dai partecipanti del Master Breve, testando “sul campo” il valore aggiunto di questa innovativa soluzione, destinata a rivoluzionare il mondo delle professioni.

In questo primo commento, vengono pubblicate le risposte più interessanti ai quesiti pervenuti in materia di monitoraggio fiscale.

Argomento: monitoraggio attività estere



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Se un soggetto residente possiede un c/c estero in euro in UE con valore massimo inferiore a 15.000 euro annui ma con giacenza media superiore ad euro 5.000 devo indicarlo nell'RW anche ai fini del monitoraggio?

Si, il conto corrente estero con una giacenza media superiore a 5.000 euro deve essere indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi anche ai fini del monitoraggio fiscale. Nonostante il valore massimo sia inferiore a 15.000 euro, l'obbligo di monitoraggio non sussiste solo per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. La giacenza media superiore a 5.000 euro rientra comunque tra le informazioni da monitorare e da dichiarare nel quadro RW... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

[Invia](#)

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Il possesso di quote in società estera, non essendo attività finanziaria, va monitorata in RW?

Il possesso di quote in società estera rientra tra gli investimenti esteri che devono essere monitorati attraverso la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, a meno che non ricorrono specifiche situazioni di esonero previste dalla normativa fiscale italiana. Pertanto, a meno che non si applichi un'esenzione specifica, il possesso di quote in società estera va dichiarato nel quadro RW... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

[Invia](#)



Vorrei soffermarmi su quest'ultima risposta, per sottolineare come la nostra Intelligenza Artificiale sia in grado di interagire con l'utente, fornendo un maggior grado di approfondimento, se ulteriormente interrogata su una determinata risposta. Balza subito all'occhio la capacità dello strumento di fornire una risposta maggiormente esaustiva, nella parte in cui precisa e dettaglia il ragionamento sottostante alla prima risposta resa.

Questo risultato è sostanzialmente la sintesi del prezioso lavoro di tutti i componenti del centro studi di Euroconference che, quotidianamente, curano e aggiornano il contenuto delle schede autorali che stanno alla base di ogni risposta resa dalla nostra intelligenza artificiale: più è alto il grado di approfondimento e aggiornamento delle schede autorali e più è esaustiva la risposta elaborata dalla nostra Intelligenza artificiale.